TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. n. 2006 / 2012, promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. RINALDI GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TRIPOLI, 13 BIELLA presso il difensore avv. RINALDI GIOVANNI

- PARTE RICORRENTE -

CONTRO

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (C.F. 80185250588) con il patrocinio dell'avv. MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE (M.I.U.R.) e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA COAZZE 18 10100 TORINO presso il difensore avv. MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE (M.I.U.R.)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE (C.F. 97613140017) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

AMBITOTERRITORIALE DI TORINO (C.F.) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

-PARTE CONVENUTA-

OGGETTO: Altre ipotesi

Oggi 20/06/2012, avanti il Giudice dott. CLOTILDE FIERRO, compaiono per parte ricorrente l'avv. Ragusa per delega dell'avv. Rinaldi, che deposita, la dott.ssa Paola Tommasi per il MIUR.

Le parti concordano il quantum nella misura di € 655,41 e discutono la causa richiamando le rispettive conclusioni.

Il giudice, all'esito della discussione, pronunzia la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (come modificato dall'art. 53 del decreto legge 25.6.2008 n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133).

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

premesso che:

• il ricorrente, premesso di aver lavorato quale insegnante presso vari istituti di Torino con contratto di lavoro a tempo determinato

dall'anno scolastico 2007/2008 chiede la condanna del MIUR al pagamento dell'aumento periodico del 2,50% a far data dal 2007 per un importo di euro 1.048,66;

· Resiste il Ministero;

ritenuto che:

- 1. L'art. 53 legge 312/80 testualmente stabilisce che al personale non di ruolo con nomina da parte del provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali escluse in ogni caso le supplenze sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1.6.1977 in ragione del 2,50 % calcolati sulla base dello stipendio iniziale";
- 2. Il MIUR non contesta la titolarità in capo alla ricorrente dei requisiti delineati dalla norma per il sorgere del diritto all'aumento stipendiale bensì deduce l'inapplicabilità dell'art. 53 al caso di specie da un lato perché la contrattualizzazione del rapporto di lavoro con la P.A. ha abrogato le norme di legge che regolavano il rapporto stesso (richiama all'uopo l'art. 69 d.lgs. 165/01, l' art. 142 ccnl comparto scuola e l' art. 602 T.U. 297/94) dall'altro perché la figure del supplente incaricato e stata soppressa dall'art. 3 d.l. 281/81;
- Ritiene la scrivente, in ciò condividendo quanto già affermato da altro giudice di questo tribunale (sent. n. 3241/2010 dott. Aprile), che l'art. 53 L. 312/80 sia norma tuttora vigente (oltre che in concreto applicata dal Ministero ai soli insegnanti di religione);
- 4. Il primo argomento a sostegno della vigenza dell'art. 53 L. 312/80 è dato dal fatto che la norma non e stata espressamente abrogata: l'art. 72 d.lgs. 165,/01 abroga parte dell'art. 4 e l'art. 6 della legge 312/'80 ma nulla dice sull'art. 53 con l'inevitabile conseguenza della persistenza della sua vigenza;
- 5. Il secondo ed insuperabile argomento è dato dal fatto che tanto l'art. 142 ccnl 2002-2005 quanto l' art 146 del successivo ccnl 2006-2009 precisano che continua a trovare applicazione l'art. 53.
- 6. L'art. 142 ccnl 2002 non può essere interpretato nel senso che il permanere della vigenza dell'art. 53 operi per i soli insegnanti di religione come pretende il Ministero.
- 7. Innanzitutto un'interpretazione costituzionalmente orientata impone di escludere una simile ingiustificata disparità di trattamento pena l'evidente violazione dell'art. 3 cost.

- 8. In secondo luogo la vigenza del1'art. 53 per tutti gli insegnanti è sostenuta dal tenore letterale della norma contrattuale: la congiunzione "e" separa infatti l'art. 53 dall'art. 3 dpr 399/88.
- 9. In terzo luogo la vigenza dell'art. 53 è sorretta dall'interpretazione sistematica: il richiamo dei soli commi 6 e 7 dell'a1:t. 3, i quali a loro volta rimandano solo all'ultimo comma dell'art. 53 specificamente destinate agli insegnanti di religione, spiega l'indicazione tra parentesi dei docenti di religione;
- 10. Ulteriori argomenti a sostegno dell'applicabilità dell'art. 53 a tutti i docenti incaricati sono desumibili dalla sequenza contrattuale dell'art. 142 avendo le parti convenuto durante l'incontro del 2 febbraio 2005- di sostituire il testo originario elidendo l'inciso "insegnanti di religione" con ciò chiarendo definitivamente la generale applicabilità ai decenti di qualunque materia dell'art. 53;
- 11. Affermato quindi il diritto della ricorrente a percepire l'aumento periodico del 2,50% in base all'art. 53 occorre era esaminare il profilo soggettivo poichè il terzo comma dell'art. 53 esclude in ogni caso le supplenze dall'aumento periodico;
- 12. Contrariamente a quanto sul punto affermato dal Ministero non appare argomento ostativo all'accoglimento della domanda l'avvenuta soppressione della figura professionale del docente incaricato-originario destinatario dell'aumento periodico da parte del d.l. 281/81 convertito in L. 392/81- con contestuale previsione della copertura di tutte le vacanze con supplenze dovendosi far riferimento al significato del termine "supplenze" alla data del 15.7.1980 (entrata in vigore della legge 312/80);
- 13. Nella sentenza n. 3241/2010 di questo tribunale prima richiamata l'inciso "escluse le supplenze" è stato inteso come riferimento agli incarichi dei supplenti temporanei individuati dagli art. 4 L. 160/55 e 3 L. 1728/60 con la conseguente applicabilità dell'aumento periodico ex art. 53 solo ai docenti non di ruolo che svolgono supplenze annuali a copertura di posti vacanti e con durata pari all'intero anno scolastico in tutto e per tutto sovrapponibili ai vecchi incarichi ex lege 160/55;
- 14. Ritiene la scrivente di non poter condividere la predetta ricostruzione. I destinatari dell'aumento periodico ex art. 53 sono chiaramente individuati dalla norma stessa nei docenti non di ruolo con nomina da parte del provveditore i quali, al momento di entrata in vigore della norma, erano i docenti -

incaricati; e' quindi necessario stabilire se i docenti incaricati possono o memo essere equiparati ai supplenti ed in caso di risposta affermativa a quale tipologia di supplenti. La nozione legale di supplenza al momento dell'entrata in vigore della legge 312/80 era contenuta nell'art. 6 della legge 951/77 ultimo comma il quale stabiliva che "gli insegnamenti non conferibili né per incarico a tempo indeterminato né per incarico annuale sono attribuiti per supplenza". La nozione di supplenza era quindi residuale e -tenuto conto dei requisiti per l'incarico a tempo indeterminato e per quello annuale sostanzialmente coincideva con l'incarico avente inferiore all'anno scolastico e non riconducibile a posto vacante.Successivamente la corte costituzionale sentenza 249/86 ha significativamente affermato che "la posizione di supplente annuale non può essere valutata come differenziata rispetto a quella di incaricato conferita della stessa autorità scolastica - il provveditore agli studi - e con gli stessi fini organizzatori ed effetti giuridici ed economici ed medesima graduatoria provinciale. La in base ad una diversità del nomen iuris - supplenti annuali in luogo di incaricati- non ha alcuna rilevanza data l'identità della fattispecie sostanziale".La materia delle supplenze è stata poi interamente ridisegnata dall'art. 4 l. 1241/99 che ha previsto tre diversi tipi di supplenze:

 a) supplenze annuali su posti vacanti in attesa dell'espletamento della procedura concorsuale;

b) supplenze temporanee per posti non vacanti di fatto disponibili entro il

31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;

c) supplenze temporanee.

I supplenti delle lettere a e b vengono nominati dal provveditore che attinge da graduatorie permanenti mentre le supplenze temporanee vengono assegnate dal preside da graduatorie di istituto.

Il personale non di ruolo destinatario dell' aumento ex art. 53 oggi quindi corrisponde ai supplenti previsti dalle lettere a e b dell'art. 4 L. 1241/99 in quanto nominati dal provveditore e su cattedre libere fino al termine dell'anno scolastico prima del 31 dicembre.

La sovrapponibilità tra supplenze annuali su posti vacanti e supplenze su posti non vacanti con durata di fatto annuale è ulteriormente avvalorata dall'esame delle norme che definiscono l'anno scolastico a fini retributivi. La nozione di anno scolastico e contenuta nell'art. 11, comma I4, legge l24/l999 e corrisponde ad un periodo di almeno 180 giorni ovvero con la prestazione del servizio ininterrottamente dal l° febbraio fino al termine degli scrutini finali.



Ai fini della spettanza dell'aumento ex art. 53 il termine supplenze va quindi inteso come incarico a tempo determinato per un periodo di tempo inferiore ai 180 giorni.;

- Pacifico essendo che il ricorrente ha prestato servizio per un periodo superiore a quello minimo per la configurabilità della prestazione per l'intero anno scolastico la domanda merita integrale accoglimento;
- Il quantum è stato concordato nell'importo di €. 655,41;
- In considerazione del ridimensionamento delle pretese azionate in ricorso ricorrono giusti motivi per compensare per la metà le spese di lite, liquidate per l'intero come da dispositivo, mentre la rimanente metà va posta a carico del MIU in base al principio di soccombenza;

P. Q. M

Condanna il MIUR a pagare al ricorrente euro 655,41 oltre accessori di legge; condanna parte convenuta a rimborsare metà delle spese di lite liquidate per l'intero in euro 910,00 oltre Iva e Cpa, compensata l'altra metà.

Il Giudice / Drssa Clotil de FIERRO